

Dispositivo

L'articolo 5 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, nonché l'articolo 5, primo comma, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non richiedono che il periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di ventiquattro ore, cui un lavoratore ha diritto, sia concesso entro il giorno successivo a un periodo di sei giorni di lavoro consecutivi, ma impongono che esso sia concesso nell'ambito di ogni periodo di sette giorni.

⁽¹⁾ GU C 326 del 5.9.2016.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 novembre 2017 — HX / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-423/16 P) ⁽¹⁾**

(Impugnazione — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana — Misure restrittive adottate nei confronti di una persona che figura nell'allegato di una decisione — Proroga della validità di tale decisione nel corso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale dell'Unione europea — Domanda di adattamento del ricorso formulata in udienza e non con atto scritto separato — Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale — Versione in lingua bulgara — Annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale recante iscrizione dell'interessato nell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive — Scadenza della decisione di proroga — Persistenza dell'oggetto della domanda di adattamento del ricorso)

(2018/C 005/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: HX (rappresentante: S. Koev, advokat)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e S. Kyriakopoulou, agenti)

Dispositivo

- 1) Il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 2 giugno 2016, HX/Consiglio (T-723/14, EU:T:2016:332), è annullato.
- 2) Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di adattamento del ricorso presentata da HX dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da HX sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 350 del 26.9.2016.